



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio istruzione

Ufficio programmazione e organizzazione dell'istruzione

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

T +39 0461 497235

F +39 0461 497216

pec serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

@ uis@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spett.li

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE
DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIALE

alla c.a. dei dirigenti scolastici e dei
responsabili

COMUNI DEL TRENTO

e p.c. DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE,
FORMAZIONE TERZIARIA E FUNZIONI DI
SISTEMA

LORO SEDI

S167/2024/26.5/CRC-FG

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

Come è noto, il Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, prevedendo specifici interventi per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. In particolare l'art. 12, che ha sostituito l'art. 114 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.Lgs n. 297/1994), ha rafforzato i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

Con l'intenzione di fornire alcune prime indicazioni circa le novità introdotte anche al fine di agevolare lo svolgimento di tali funzioni da parte delle istituzioni scolastiche e formative destinatarie della presente nota, si riporta di seguito un quadro sintetico della disciplina relativa alla vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, come definito dalle disposizioni nazionali.

Soggetti all'obbligo di istruzione e modalità di adempimento

L'ordinamento nazionale (art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) stabilisce che l'istruzione obbligatoria sia impartita per almeno dieci anni e che la stessa sia finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- sottoscrizione di un contratto di apprendistato formativo, detto anche "duale" (art. 43 D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81), a partire dal quindicesimo anno di età, e relativo adempimento;
- istruzione parentale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (D.Lgs. n. 76/2005) completa l'istruzione obbligatoria fino ai 16 anni e si assolve con la prosecuzione, almeno fino al compimento del diciottesimo anno di età o prima di tale età solo nel caso di conseguimento di una qualifica professionale, di:

- un percorso di studio nell'istruzione secondaria di secondo grado o nell'istruzione e formazione professionale;
- un contratto di apprendistato formativo detto anche "duale" iniziato durante l'obbligo di istruzione o avviato entro il diciottesimo anno di età;
- un corso di istruzione per adulti.

Si richiama l'attenzione alla previsione normativa secondo la quale il diritto - dovere all'istruzione e alla formazione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale; pertanto sarà cura dell'istituzione scolastica e formativa sensibilizzare e supportare le famiglie o gli esercenti la responsabilità genitoriale, affinché gli studenti e le studentesse siano orientati a frequentare il percorso più idoneo anche avvalendosi delle molteplici opportunità fornite dal nostro territorio provinciale (Servizi sociali, Centri per l'impiego, etc ...).

Responsabilità nell'adempimento dell'obbligo di istruzione

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono i principali responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e sono, pertanto, tenuti a iscrivere i minori di età all'istituzione scolastica/formativa prescelta e a garantire che essi la frequentino fino al compimento del sedicesimo anno di età, fermo restando l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al diciottesimo anno.

Le istituzioni scolastiche e formative sono tenute all'assolvimento degli adempimenti riportati di seguito nonché ad assumere le strategie più efficaci per massimizzare il successo formativo.

Gli enti locali devono garantire le condizioni e gli strumenti più idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, nonché ad attivare le procedure definite dalla normativa nazionale in tema di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo e sulle iscrizioni

Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono:

- il Sindaco, o un suo delegato, del Comune ove hanno la residenza i minori soggetti all'obbligo di istruzione;
- i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative paritarie presso le quali sono iscritti o hanno fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere l'obbligo di istruzione.

Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, il Sindaco, mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo a ottemperare alla legge.

In caso di violazione dell'obbligo, il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

Nelle more dell'attivazione di una procedura informatizzata che consenta la verifica degli adempimenti di competenza dei Comuni della Provincia di Trento e dell'emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione e del merito volto a definire, tra le altre cose, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le operazioni di trattamento, i dirigenti scolastici/responsabili delle istituzioni scolastiche paritarie trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori di età soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti al primo anno di scuola primaria presso le proprie istituzioni scolastiche. In questa fase di transizione, al fine di facilitare gli adempimenti delle amministrazioni comunali, si è ritenuto opportuno attuare quanto previsto dall'articolo 12 comma 2 del Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, limitando la trasmissione ai Comuni dei dati relativi ai soli minori iscritti al primo anno della scuola primaria.

I dirigenti scolastici/responsabili delle istituzioni scolastiche paritarie delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli studenti e studentesse frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso successivo. Qualora risultino studenti non iscritti, sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato regolare domanda di iscrizione o se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale.

Mantenendo una prassi consolidata e in attesa della definizione del raccordo tra ANIST e Anagrafe provinciale studenti, nonché dell'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, si ricorda che la mancata iscrizione alla scuola secondaria di primo grado e al secondo ciclo di istruzione e formazione è comunicata dal dirigente scolastico o dal responsabile dell'istituzione scolastica paritaria del primo ciclo al Sindaco del comune di residenza dello studente.

Vigilanza sulla frequenza

Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative paritarie verificano la frequenza degli studenti e studentesse soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, avvisano entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo a ottemperare alla legge.

Costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale anche in caso di elusione dell'obbligo di frequenza.

Sarà cura dello scrivente Servizio fornire eventuali e successive indicazioni con apposite note esplicative.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti (Ufficio programmazione e organizzazione dell'istruzione email uis@provincia.tn.it), certi sia colta la fondamentale funzione di tutela delle previsioni sopra descritte, si porgono i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).